

SCHEMA

DPCM 02 MARZO 2021

VALIDITA'
DAL 06 MARZO AL 06 APRILE 2021

ART 7 – ZONA BIANCA

Cessano le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività comprese le palestre e le piscine.

RESTANO SOSPESE:

- Gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all'aperto;
- Le manifestazioni fieristiche;
- I congressi;
- Le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche o assimilati, sia all'aperto che al chiuso:
- La partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

ART 8 – ZONA GIALLA

Coprifuoco dalle 22.00 alle 05.00.

ART 16 – ZONA GIALLA

- ✓ Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- ✓ Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie
- ✓ Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

ART 17 – ZONA GIALLA

- ✓ È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della **distanza** di sicurezza interpersonale **di almeno due metri** per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- ✓ Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

ART 18 – ZONA GIALLA

- ✓ Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, **all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.**

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e **muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.** Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

ART 5 – ZONA ARANCIONE

Coprifuoco dalle 22.00 alle 05.00.

- ✓ È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- ✓ È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- ✓ Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITA'
SPORTIVE LE REGOLE PREVISTE PER LE
ZONE GIALLE SI APPLICANO ANCHE ALLE
ZONE ARANCIONI

ART 40 – ZONA ROSSA

Coprifuoco dalle 22.00 alle 05.00.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

ART 41 – ZONA ROSSA

- ✓ Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese.
- ✓ È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

ART 41 – ZONA ROSSA

Sono altresì **sospesi** tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.